



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°50

Oggetto: Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 12-2019 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 12 – 2019

Oggetto: Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 34 del 30 aprile 2019, recante misure urgenti di crescita economica.

Il Decreto è entrato in vigore dal 1° maggio 2019 e deve essere convertito in Legge entro il 30 giugno 2019.

Interessano preliminarmente le ASD dipendenti da questa Lega, tra l'altro, le disposizioni recate dall'art. 35 sul quale è opportuno richiamare l'attenzione dal momento che prevede importanti modifiche alla precedente disciplina sulla trasparenza e pubblicità di cui all'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 4 agosto 2017, n.124, che ha formato oggetto della Circolare n. 33 del 4 febbraio 2019 di questa Lega (Circolare CST n.4-2019).

Il comma 125 in argomento prevedeva che i soggetti di cui all'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, (associazioni di protezione ambientale), i soggetti di cui all'art. 137 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (associazioni di consumatori), **le Associazioni**, Onlus e fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri, devono pubblicare nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere, di importo considerato superiore a 10.000 euro, ricevuti direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente, ivi comprese, come affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019, le somme erogate agli stessi soggetti dalle Pubbliche Amministrazioni, a titolo di corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce compenso per un servizio effettuato e/o un bene ceduto

Con la Circolare n. 33 – 2019 di questa Lega è stato, inoltre, fatto presente che, facendo, il comma 125 in argomento, esplicito riferimento alle **Associazioni** in genere, si ravvisa l'opportunità di presumere che anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche, ancorchè non iscritte nel Registro del Terzo Settore, debbano considerarsi destinatarie dell'obbligo della pubblicazione di cui sopra.

La disciplina recata dal predetto comma 125 prevedeva, poi, che *le associazioni e le fondazioni in caso di omissione della pubblicazione non sono soggette a sanzioni e non sono chiamate a restituire gli importi ricevuti. La disciplina restitutiva era prevista esclusivamente per le imprese.*

Le nuove disposizioni recate dall'art. 35 del D.L. n. 34 in oggetto, prevedono – a modifica della precedente normativa – che, a partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti già previsti dalla precedente disciplina, tra i quali le **Associazioni**, nonché le imprese di cui all'art. 2195 del c.c., (comma 125-bis), sono tenuti a *“pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria – non inferiori a 10 mila euro – agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni”*.

Si ritiene quindi che siano esclusi, a differenza della precedente normativa, gli importi che costituiscono corrispettivo, retribuzione o quelli di natura risarcitoria nonché quelli aventi carattere generale.

I soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del Codice Civile (imprese), pubblicano nelle note integrative al bilancio di esercizio gli importi ricevuti di cui sopra e le informazioni relative; i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis C.C., e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo in argomento mediante la pubblicazione delle medesime informative e importi, **entro il 30 giugno di ogni anno**, sui propri siti

internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

A partire dall'esercizio 2020, l'inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria degli obblighi di pubblicazione. **Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.**

Si richiama, pertanto, l'attenzione delle ASD sull'osservanza di quanto sopra. A tale riguardo è da ritenere che, come peraltro già chiarito con la precedente Circolare n. 33, rientrano tra gli importi oggetto di pubblicazione anche quelli di cui alla **ripartizione del 5 per mille** così come quelle somme che pur non essendo inquadrabili, per definizione, come "denaro pubblico", vengono erogati a seguito di disposizioni legislative.

Pertanto, in assenza di precise istruzioni ministeriali al riguardo, è consigliabile, nell'incertezza, procedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per non incorrere nelle pesanti sanzioni.

Si riportano, di seguito, alcune altre disposizioni recate dal D.L. n. 34, che possono interessare le ASD della Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 1 – Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi

Il costo di acquisizione, ai soli fini della determinazione della quota di ammortamento, è maggiorato del 30%. Non si applica sulla parte di investimenti eccedenti il limite di 2,5 milioni.

Art. 2- Revisione mini-IRES

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito d'impresa dichiarato da società e enti di cui all'art. 73, comma 1 del TUIR, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, l'IRES è ridotta di 3,5 punti (20,5%): per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi, l'aliquota è ridotta rispettivamente di 1,5 punti (22,5%) e di 2,5 punti ((21,5%).

Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai fini IRPEF, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Art. 3 – Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi si applica nella misura del 70%; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, la deduzione si applica nella misura del 50% e nella misura del 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

Art. 5 – Rientro dei cervelli

E' previsto un regime fiscale di favore per i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti lavoratori che trasferiscono la loro sede nel territorio dello Stato. Detti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30% del loro ammontare in presenza di determinate condizioni. Se la residenza è trasferita in una regione del Mezzogiorno, la percentuale di cui sopra è ridotta al 10%.

Il regime di favore è applicabile anche ai redditi d'impresa prodotti dalle persone fisiche che oltre alla residenza trasferiscono in Italia un'attività d'impresa.

Art. 6 -Modifiche al regime dei forfetari

I soggetti che applicano il regime forfettario, devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati corrisposti a dipendenti e collaboratori dal 1° gennaio 2019.

Art. 15 – Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

Anche gli Enti Locali potranno porre in essere la definizione agevolata con riferimento alle entrate anche tributarie non riscosse, stabilendo il numero di rate e le modalità di richiesta dell'agevolazione.